

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI**

R.G.E. 2008/2013

Il G.E., dr.ssa Gallo,

rilevato che in data 10.01.18 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 05.12.17 con cui è stata accertata la piena funzionalità del Portale delle vendite pubbliche;

a modifica ed integrazione della delega già conferita:

- a) dispone** che nel caso in cui nella presente procedura esecutiva si renda necessario celebrare un ulteriore tentativo di vendita in relazione al quale il delegato non abbia già provveduto o non provveda ad effettuare la pubblicazione dell'avviso di vendita sull'albo del Tribunale entro il 09.02.18, **il delegato** provveda alla pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche (accessibile agli indirizzi <https://portalevenditepubbliche.giustizia.it>; <https://venditepubbliche.giustizia.it> <https://pvp.giustizia.it>) dell'avviso di vendita e di tutta la documentazione necessaria secondo le specifiche tecniche consultabili sullo stesso portale **almeno 50 giorni prima dell'udienza di vendita** (pubblicazione che sostituirà la pubblicazione dell'avviso di vendita sull'albo del Tribunale) e così provveda per i successivi tentativi di vendita;
- b) dispone che il creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o i creditori muniti di titolo esecutivo** provvedano al pagamento del contributo unificato di € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita e a trasmettere al delegato i documenti necessari per attestare l'avvenuto pagamento (documenti indispensabili affinché il delegato proceda alla pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale) **almeno 60 giorni prima di ciascuna udienza di vendita**;
- c) rappresenta** che il delegato potrà procedere alla pubblicazione in mancanza di pagamento del contributo unificato **solo** se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito;
- d) evidenzia** che ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c. *“Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal Giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'art. 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'art. 161 quater delle disposizioni di attuazione del presente codice”*;



- e) **manda al delegato**, in caso di mancata o di ritardata pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale, di trasmettere il fascicolo all'ufficio;
- f) **ordina** che, laddove non sia diversamente disposto fin dall'origine, le operazioni di vendita **proseguano con modalità non telematica** (salva la pubblicità da effettuarsi sui siti già indicati dal Giudice) ritenendo, allo stato, che la modifica delle modalità di vendita debba avvenire in modo graduale al fine di consentire ai delegati di maturare le necessarie competenze così da prevenire possibili ritardi nella sollecita definizione sia della presente procedura che di tutte le altre tuttora pendenti;
- g) **autorizza il delegato** a richiedere al perito stimatore la trasmissione delle fotografie già poste a corredo della relazione di stima in formato .jpeg o in altro formato utile alla pubblicazione sul Portale;
- h) **autorizza il delegato** ad eseguire a mezzo PEC tutte le comunicazioni destinate ai soggetti costituiti e le notifiche ai creditori iscritti muniti di indirizzo PEC;

**fermo** per il resto quanto precedentemente disposto e autorizzato.

Si comunichi.

Torino,

Il G.E.

Dr.ssa Marisa GALLO

